



STUDI  
COLLA SCARONI  
& ASSOCIATI  
COMMERCIALISTI e REVISORI



## DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2026

### NOVITA'

La Legge di Bilancio 2026 ha aggiornato il regime fiscale della previdenza complementare, innalzando il limite di deducibilità dei contributi a 5.300 euro annui. Il presente contributo illustra le novità introdotte, con particolare attenzione alle regole operative per la determinazione del plafond ordinario e delle maggiorazioni previste per i lavoratori di prima occupazione.

### IL PLAFOND DI DEDUCIBILITA' ORDINARIO

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, i contributi versati alle **forme pensionistiche complementari** sono deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Ai sensi di tale ultimo articolo (cfr. comma 4), tali contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a:

- **5.164,57 euro**, fino al periodo d'imposta 2025;
- **5.300,00 euro**, a decorrere dal periodo d'imposta 2026 (cfr. art. 1, comma 201, Legge di Bilancio 2026).

Il suddetto limite è **unico** e il calcolo della soglia deve includere sia i contributi versati direttamente dal lavoratore che quelli versati dal datore di lavoro o committente, ivi compresi i contributi versati a "fondi interni aziendali" (art. 105 TUIR e circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E). **Rimane invece escluso dal plafond il conferimento del TFR.**

Salvo quanto previsto per i lavoratori di prima occupazione (si veda sotto), l'eventuale **parte di deduzione non utilizzata** non può essere riportata agli anni successivi.

Pertanto, in caso di **versamenti inferiori al limite massimo deducibile**, l'ammontare residuo si perde

Periodo d'imposta	Plafond di deducibilità ordinario	Risparmio fiscale (aliquota 43%)
Fino al periodo d'imposta 2025	5.164,57 euro	2.220,76 euro
Dal periodo d'imposta 2026	5.300 euro	2.279 euro

## DEROGHE E REGOLE SPECIFICHE

### 1) LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sulla norma che disciplina l'incremento del plafond di deducibilità per i **lavoratori di prima occupazione**, allineando il testo alla nuova soglia "ordinaria" (cfr. art. 8, comma 6, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026).

In deroga alla regola generale per cui le deduzioni non fruite sono perse, per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 e non iscritti a quella data ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, è previsto un meccanismo di conservazione e recupero della deduzione non fruita.

In sintesi, se nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari i versamenti sono stati inferiori al limite ordinario (5.164,57 euro fino al 2025 e 5.300 euro dal 2026), il contribuente può beneficiare, dal 6° anno e per i successivi 20, di una **deduzione maggiorata** pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni ma non versati, fino ad un importo non superiore alla metà dei predetti limiti annui "ordinari".

In sostanza:

- per i lavoratori di **prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 ed entro il dicembre 2020**, i contributi non versati nei primi 5 anni di partecipazione al fondo complementare, sono deducibili fino all'importo massimo di 7.746,68 euro annui (5.164,57 + 2.582,29);
- per i lavoratori di **prima occupazione successiva al 1° gennaio 2021**, i contributi non versati nei primi 5 anni di partecipazione al fondo complementare, sono deducibili:
  1. fino all'importo massimo di 7.746,68 euro annui (5.164,57 + 2.582,29), per quelli riferiti ai periodi fino al 2025;
  2. fino all'importo massimo di 7.950 euro annui (5.300 + 2.650), per quelli riferiti ai periodi dal 2026 in poi.

### 2) FAMILIARI A CARICO

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 del TUIR (familiari fiscalmente a carico), spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione **per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse**, fermo restando il limite complessivo ordinario. In altri termini, la deduzione spetta **prioritariamente**

al familiare titolare della posizione, se capiente. Per la parte da questi non dedotta, l'onere è deducibile dal soggetto di cui il titolare è a carico, fermo restando il limite complessivo di 5.300 euro (valido dal 2026).